

TI_GERICHTE 14.2017.75 vom 7. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.75

FR: TI_GERICHTE 14.2017.75 du 7 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2017.75 del 7 novembre 2017

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cessione del credito sulla base di una convenzione di separazione di beni considerata senz'alcun fondamento in sede penale. Deposito giudiziale. Eccezione di pagamento

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che il contratto di compravendita immobiliare concluso il 9 luglio 2004 tra PI 1 (venditore) e il figlio CO 1 (acquirente) rappresenta in principio valido titolo di rigetto dell'opposizione per il credito di fr. 250'000.– che vanta il padre nei confronti del figlio a titolo di saldo del prezzo di compravendita delle quote di proprietà per piani (PPP) n. _____ e n. _____ RFD di _____, circostanza del resto non contestata. Tuttavia, benché sia chiaro che il 15 luglio 2004 PI 1 ha ceduto la propria pretesa alla moglie RE 1, altrettanto chiaro risulta che la cessione è avvenuta in pagamento parziale del debito che RE 1 vanta nei confronti di suo marito in base al § 6 della convenzione matrimoniale da loro stipulata l'8 luglio 2004. Ora, osserva il Pretore, la validità della convenzione è però stata messa fortemente in dubbio dai giudici penali di prima e di seconda istanza, tanto da decretare e confermare il sequestro dei beni formalmente ceduti dal marito alla moglie con la convenzione. Sia per una questione temporale sia per il rango delle autorità in presenza, a mente del primo giudice le considerazioni relative alla convenzione matrimoniale contenute nella decisione emanata il 31 agosto 2007 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano risultano superate da quelle opposte contenute nelle decisioni 14 agosto 2012 della Corte delle assise criminali e 18 agosto 2014 della Corte di appello e revisione penale (CARP). E appare verosimile che i seri dubbi innescati dalle sentenze penali in merito alla validità della convenzione matrimoniale si riflettano anche sulla cessione di credito a prescindere dal fatto che tale credito non è oggetto di sequestro penale. D'altronde, il Pretore pone in evidenza come l'unica richiesta di pagamento del credito agli atti sia lo scambio di posta elettronica del 16 giugno, 18 e 19 agosto 2016, avvenuto a ridosso dell'avvio della procedura esecutiva, ciò che in ambito di verosimiglianza avvalorava la tesi del convenuto secondo cui nessuno ha mai preteso il pagamento del saldo o degli interessi, siccome tutti attendevano l'esito dei procedimenti pendenti. A spostare l'ago della bilancia verso la tesi della validità della convenzione matrimoniale, concede il primo giudice, vi sarebbe la sentenza emessa il 6 marzo 2017 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale, la quale ha indicato nei considerandi di non ravvisare motivi di nullità della convenzione. Questa decisione è tuttavia posteriore alla domanda di esecuzione, all'istanza di rigetto, all'udienza di discussione e all'ulteriore scambio di allegati, senza contare che il Tribunale federale ha evidenziato come anche un giurista, qual è la parte convenuta, potesse trovarsi

in una situazione di incertezza tale da giustificare il deposito giudiziale della somma posta in esecuzione, ritenuto che le decisioni penali che mettevano seriamente in dubbio la validità della convenzione erano anch'esse state prolate da giudici, giuristi e avvocati. Il Pretore ha quindi considerato che il convenuto era legittimato, al momento dell'inoltro dell'esecuzione, a rifiutare il pagamento del capitale e degli interessi a norma dell'art. 168 CO e ha respinto integralmente l'istanza.

E. 4

Nel reclamo RE 1 argomenta che l'art. 168 CO s'inserisce nel Titolo quinto dedicato alla "cessione di crediti" e all'"assunzione di debiti" e meglio nel capitolo sugli "effetti della cessione". Secondo la sistematica della legge, la norma regola la posizione del debitore nei confronti del creditore cedente e del cessionario. Il dubbio che giustifica il rifiuto del debitore di pagare deve riguardare, a parere della reclamante, la relazione tra il creditore cedente e il creditore cessionario. In concreto tale dubbio non è mai esistito, circostanza confermata sia dalla dichiarazione rilasciata da PI 1 il 1° febbraio 2017 sia dalla sentenza impugnata, dove lo stesso giudice attesta che la cessione non lascia spazio a dubbi. CO 1 poteva e doveva quindi pagare ad RE 1 con pieno effetto liberatorio. Pur volendo riconoscere che la sentenza della CARP possa far sorgere un valido dubbio in merito alla validità della convenzione matrimoniale quale causa della cessione, RE 1 ricorda che al momento dell'inoltro dell'esecuzione il Tribunale federale aveva concesso effetto sospensivo al ricorso da lei promosso contro il giudizio della CARP in punto al tema litigioso e ad ogni modo la sentenza emessa il 31 agosto 2007 dalla stessa Pretura in cui opera il primo giudice, ormai passata in giudicato, riconosceva valida la convenzione matrimoniale. In queste circostanze, la reclamante conclude che, nell'ambito di un giudizio basato sulla verosimiglianza, sia errata la conclusione cui giunge il Pretore, secondo cui CO 1 poteva validamente rifiutarsi di pagare appellandosi all'art. 168 CO.

E. 5

Nel caso in cui il creditore cambia dopo l'allestimento del riconoscimento di debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell'opposizione sempre che dimostri l'avvenuta cessione con documenti. L'atto di cessione dev'essere prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3 novembre 2014, consid. 7.2/a; S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico, non è contestato ed è pacifico che la reclamante ha prodotto sia un riconoscimento del debito posto in esecuzione – il contratto di compravendita immobiliare concluso il 9 luglio 2004 tra PI 1 e il figlio CO 1 (doc. A, punti 4, 5, 9 e 10) – sia un atto di cessione del credito a favore di lei (doc. C). Siccome i titoli beneficiano della presunzione (di fatto) che i fatti in essi constatati sono esatti e le firme appostevi sono autentiche, spettava all'escusso, in virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF, di rendere verosimile che la cessione non era valida oppure che si era liberato depositando giudizialmente l'importo dovuto conformemente all'art. 168 CO (sentenza del Tribunale federale 5P.171/2005 del

E. 7

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi
giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.